ALLEGATOR 5



REGOLAMENTO PER NOMINA e COMPENSO ORGANI AMMINISTRATIVI e di CONTROLLO, APPROVAZIONE dello STATUTO, VARIAZIONI del CAPITALE SOCIALE





Sommario

Art. 1 – Norme di riferimento	1
Art. 2 – Campo di applicazione	1
Art. 3 – Requisiti per la nomina	1
Art. 4 – Composizione, revoca e compensi	1
Art. 5 – Modifiche statutarie e proroga organi	2
Art. 6 - Tutela della privacy	2





Art. 1 - Norme di riferimento

I principi e le norme per la nomina e compenso dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono previsti dal Codice Civile, dallo Statuto Sociale, dal D. Lgs. n. 39/2013, dal D. Lgs. n. 175/2016, dalle disposizioni regionali e statali in materia, e dal Disciplinare per il controllo analogo sulle società in House della Regione Abruzzo.

Art. 2 - Campo di applicazione

 La nomina e il compenso degli amministratori sono di competenza dell'assemblea dei soci che vi provvede tramite propria delibera.

2. L'approvazione dello Statuto è di competenza dell'assemblea dei soci che vi

provvede tramite propria delibera.

3. Le variazioni di capitale sociale sono di competenza dell'assemblea dei soci che vi provvede tramite propria delibera. La delibera dell'assemblea dei soci interviene dopo l'approvazione da parte della Regione Abruzzo del Piano Programma contenente il "Piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni in altri organismi e delle variazioni di capitale sociale".

Art. 3 - Requisiti per la nomina

1. La nomina deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c. e delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, con conseguente obbligo per i componenti di fornire apposita dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, secondo quanto previsto dal codice civile. Sono rieleggibili salvo diversa disposizione dello Statuto.

 I componenti dell'organo amministrativo devono altresì dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, primo comma, del D. Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 2387 del cod. civ. e anche da leggi speciali in relazione

all'esercizio di particolari attività.

 Relativamente alle responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 12 d.lgs. 175/2016 e dal codice civile).

Art. 4 - Composizione, revoca e compensi

1. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico. Qualora l'Assemblea Soci disponga che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione fino a cinque membri, dovrà assumere delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa. La delibera motivata (per i tre o cinque componenti) deve avere riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo salvo il diritto al

REGIONALE

risarcimento danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La composizione del Consiglio di amministrazione, nella fattispecie di cui al primbili comma, deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misurare



richiesta dalla normativa vigente.

3. Costituiscono giusta causa di revoca:

 a. il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal socio cui compete il controllo analogo;

 b. un risultato di bilancio negativo per due anni consecutivi, salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente

approvato dalla Regione Abruzzo.

- 4. Circa i compensi, viene assicurato il rispetto del limite massimo dell'80% del costo sostenuto nel 2013 per l'organo amministrativo. Tenuto conto che nel 2013 erano operanti i tre organi amministrativi delle società ARPA, FAS e GTM, viene considerato ai fini del presente comma il costo sostenuto nel 2013 per l'organo della società incorporante ARPA. Qualora nei tre esercizi precedenti sia stato conseguito un risultato economico negativo, la Società procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. (vedi art. 21 del d.lgs. 175/2016). Per i compensi degli amministratori, bisogna far riferimento al comma 6 e 7 dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016.
- Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Nel caso in cui gli amministratori siano dipendenti della società controllante in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016 essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori come previsto dall'art. 11, comma 8 d.lgs. 175/2016.

Art. 5 - Modifiche statutarie e proroga organi

1. In riferimento al Disciplinare per il controllo analogo delle società in house approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109/2017 ed eventuali ss.mm. ii., le modifiche statutarie devono rispettare il principio secondo cui le società in house devono avere come oggetto esclusivo una o più attività di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) b) d) e) del Disciplinare, e devono rispettare il principio che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati a TUA dalla Regione, e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della TUA.

 Agli organi di amministrazione e di controllo delle società in house si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, concernente la disciplina della proroga degli organi

amministrativi.

Art. 6 - Tutela della Privacy

I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento U.E. 2016/67.

